

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

Ord. N. 01/2023

Addì 09/08/2023

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO PER USI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO SUL TERRITORIO COMUNALE AD ECCEZIONE DELLA LOCALITA' DI GAVAZZANA

IL SINDACO

ATTESO che, in seguito a nota ASL AL pervenuta tramite PEC n. 4592 del 09/08/2023, nella quale si significa che, a seguito di analisi effettuate il valore dei coliformi riscontrato è difforme dai valori previsti dal D.Lgs. 18/2023 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", allegato I, parte A e parte C;

DATO ATTO che la Località di Gavazzana non è collegata alla rete dell'acquedotto Cassano Spinola – Novi Ligure e quindi non interessata dalla problematica esistente;

RITENUTO necessario, in via precauzionale, **ordinare il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell'acqua erogata dal civico acquedotto, sul territorio comunale ad eccezione della Località di Gavazzana** in attesa di esiti analitici favorevoli;

VISTO D.Lgs 31 del 02/02/2001;

VISTO l'art. 50 – comma 5 – del TUEL D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 344 del R.D. 1265 del 27/07/34;

ORDINA

con decorrenza immediata, e sino alla revoca della presente, **il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell'acqua erogata dal civico acquedotto, sul territorio comunale ad eccezione della Località di Gavazzana**

RENDE NOTO

che saranno posizionati a stretto giro dei contenitori di acqua potabile che potranno essere prelevati dai cittadini per lo stretto ed indispensabile uso familiare nel portico antistante il Municipio, presso Piazza XXVI Aprile a Cassano Spinola

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale e la trasmissione a:

- Prefettura di Alessandria;
- A.S.L. AL di Novi Ligure;
- A.R.P.A. Piemonte;
- GESTIONE ACQUA S.p.a.;
- ATO n. 6
- Stazione Carabinieri di Cassano Spinola

dando contestualmente la massima diffusione del contenuto della presente attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione

STABILISCE

che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 del 02/02/2001, fatta salva l'eventuale azione penale.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Ing. Alessandro Bussetti

